



Carissimi soci,

Lo scorso 17 dicembre è stato pubblicato in GU la [Legge Annuale per la Concorrenza ed il Mercato 2023](#) in cui come ricorderete sono previsti dei provvedimenti relativi al **trasporto pubblico non di linea NCC e Taxi**.

Per facilitare la lettura, nella tabella che segue vengono riportate gli interventi previsti dall'art.25 e le relative modifiche introdotte:

<p><b>1) art. 10-bis, comma 3, del DL n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.</b></p>	<p>Sono state previste le seguenti <b>sanzioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In caso di <u>MANCATA ISCRIZIONE AL RENT</u> da parte di chi svolge il servizio di taxi o di NCC: <b>sospensione per 2 mesi dal ruolo</b> dei conducenti;</li><li>• In caso di <u>MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEI DATI</u> ivi inseriti: <b>sospensione di 1 mese dal ruolo</b> dei conducenti.</li></ul> <p>Sono state inoltre <b>conferite ai Comuni competenze</b> in materia di <b>accesso</b> al registro e di <b>verifica</b> delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso.</p> <p>La facoltà di <b>accedere</b> al RENT al fine di consultare i dati ivi contenuti è stata <b>estesa alle regioni, province e città metropolitane</b>.</p>
<p><b>2) art. 85 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992)</b></p>	<p>Vengono introdotte sanzioni per gli <b>NCC</b> distinguendo le fattispecie di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. abusivismo in <b>assenza di titolo abilitativo</b>;</li><li>2. le <b>violazioni sostanziali</b> della L. n. 21 del 1992;</li><li>3. le <b>violazioni lievi</b>.</li></ol> <p>1) In caso di <u>ESERCIZIO ABUSIVO</u> dell'attività di NCC sono applicate le seguenti sanzioni: <b>- sanzione amministrativa pecuniaria</b> di una somma</p>



da **euro 1812 a euro 7249** a chiunque adibisce a NCC un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione. Nel caso si tratti di autobus immatricolati a NCC la **sanzione va da euro 1998 a euro 7993;**

- **confisca del veicolo**
- **sospensione della patente di guida da 4 a 12 mesi.**

**NB:** qualora lo **stesso soggetto**, in un **periodo di 3 anni**, sia incorso **per almeno 2 volte** in tale violazione, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della **revoca della patente.**

Le suddette sanzioni sono estese anche a coloro ai quali sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione.

2) In caso di VIOLAZIONI SOSTANZIALI DEGLI ARTT. 3 e 11 della LEGGE N. 21 DEL 1992 (obblighi gravanti sui titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.) sono previste le seguenti sanzioni:

**a) 1° violazione**, si applicano al titolare dell'autorizzazione:

- la sanzione **pecuniaria da 178 € a 672 €**,
- **sospensione della carta di circolazione** per un periodo di **1 mese**;



**b) 2° violazione commessa nell'arco di 5 anni** relativa al **medesimo veicolo**, si applicano al titolare dell'autorizzazione:

- la sanzione amministrativa **pecuniaria da 264 € a 1.010€**,

- **sospensione della carta di circolazione** per un periodo **compreso tra 1 e 2 mesi**;

**c) 3° violazione commessa nell'arco di 5 anni** relativa al **medesimo veicolo**, si applicano al titolare dell'autorizzazione:

- la sanzione amministrativa **pecuniaria da 356 € a 1.344 €**,

- la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della carta di circolazione** per un periodo **da 2 a 4 mesi**;

**d) dalla 4° violazione** in avanti **commesse nell'arco di 5 anni** relative al **medesimo veicolo**, si applicano al titolare dell'autorizzazione:

- la sanzione amministrativa **pecuniaria da 528 € a 2.020 €**,

- **sospensione della carta di circolazione** per un periodo **da 4 a 8 mesi**.

3) In caso di **VIOLAZIONI LIEVI**: al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'utilizzo di un veicolo destinato a NCC in **violazione delle condizioni di cui alla relativa**



	<p><b>autorizzazione</b> è soggetto alla sanzione amministrativa <b>pecuniaria da 86 € a 338 €.</b></p>
<p><b>3) art. 86 del Codice della strada</b> (decreto legislativo n. 285 del 1992)</p>	<p>In caso di <u>VIOLAZIONI SOSTANZIALI</u>: è previsto che chiunque, <u>pur essendo munito di licenza</u>, guida un <b>taxi</b> in violazione di quanto disposto dagli <b>artt. 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della L. n. 21/1992 *</b>, è soggetto alle seguenti sanzioni:</p> <p>a) <b>1° violazione</b>, si applicano al titolare della licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la sanzione <b>pecuniaria da 178 € a 672 €</b>,</li><li>- <b>sospensione della carta di circolazione</b> per un periodo di <b>1 mese</b>;</li></ul> <p>b) <b>2° violazione commessa nell'arco di 5 anni</b> relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare della licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la sanzione amministrativa <b>pecuniaria da 264 € a 1.010€</b>,</li><li>- <b>sospensione della carta di circolazione</b> per un periodo <b>compreso tra 1 a 2 mesi</b>;</li></ul> <p>c) <b>3° violazione commessa nell'arco di 5 anni</b> relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare della licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la sanzione amministrativa <b>pecuniaria da 356 € a 1.344 €</b>,</li><li>- <b>sospensione della carta di circolazione</b> per un periodo <b>da 2 a 4 mesi</b>;</li></ul>



	<p>d) <b>dalla 4° violazione commessa nell'arco di 5 anni</b>, si applicano al titolare della licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la sanzione amministrativa <b>pecuniaria da 884 € a 2.020 €</b>,</li><li>- <b>sospensione della carta di circolazione</b> per un periodo <b>da 4 a 8 mesi</b>.</li></ul> <p>In caso di <u>VIOLAZIONI LIEVI</u>: al di fuori delle ipotesi di sopra, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa <b>pecuniaria da 86 € a 338€</b>.</p> <p>I suddetti articoli definiscono alcuni degli obblighi degli esercenti il servizio di taxi stabilendo, in particolare, che all'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione è <b>obbligatoria</b>, che lo stazionamento avviene in <b>luogo pubblico</b>, che le autovetture sono munite di <b>tassametro omologato</b> dal quale è deducibile il corrispettivo da pagare, che eventuali <b>supplementi tariffari</b> devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante <b>avvisi</b> chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. Infine, si dispone che il servizio di taxi si effettua dietro pagamento di un corrispettivo calcolato dal <b>tassametro omologato</b> sulla base di <b>tariffe determinate</b> dalle competenti autorità amministrative</p>
<p><b>4) art. 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19</b></p>	<p>Viene previsto che gli enti locali, al fine di favorire il decongestionamento del traffico e il disinquinamento ambientale, possono organizzare la rete dei trasporti di</p>



<b>novembre 1997, n. 422</b>	linea oltre che nelle aree urbane e suburbane, <b>anche in quelle extraurbane a domanda debole</b> , diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del Codice della Strada.
------------------------------	---

**Le disposizioni che modificano gli articoli 85 e 86 del Codice della strada entrano in vigore decorsi 6 mesi dalla pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 21 del 1992 **ovvero 30 aprile 2025**.** Si tratta, in particolare, del **decreto** con cui il MIT individua le specifiche del **foglio di servizio** in formato elettronico (targa del veicolo, nome del conducente, orario di inizio servizio, ecc.) che il conducente che svolge il servizio di NCC ha **l'obbligo** di compilare e tenere.

A fronte delle nuove sanzioni introdotte dalla legge concorrenza 2023, le sanzioni per ncc e taxi sono le seguenti:

<b>SANZIONI TAXI E NCC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(Art. 11-bis della L. 21/1992, non impattato dalle modifiche introdotte dal DDL concorrenza) L'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e NCC di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della L. 21/1992 è punita:<ul style="list-style-type: none"><li>a) con <b>1 mese di sospensione dal ruolo</b> alla 1° inosservanza;</li><li>b) con <b>2 mesi di sospensione dal ruolo</b> alla 2° inosservanza;</li><li>c) con <b>3 mesi di sospensione dal ruolo</b> alla 3° inosservanza;</li><li>d) con la <b>cancellazione dal ruolo</b> alla 4° inosservanza.</li></ul></li><li>Mancata iscrizione al RENT: <b>2 mesi di sospensione dal ruolo</b>;</li></ul>
------------------------------------	---



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel RENT: <b>1 mese di sospensione dal ruolo.</b></li></ul>
<p><b>SANZIONI SOLO NCC</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adibire a NCC un veicolo non destinato a tale uso</li></ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in assenza dell'autorizzazione;</li></ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione:</li></ul> <p>sanzione amministrativa <b>pecuniaria da 1.812 € a 7.249 € (se autobus immatricolati a NCC, da 1.998 € a 7.993 €)</b> e sanzione amministrativa della <b>confisca del veicolo</b> e della <b>sospensione della patente di guida da 4 a 12 mesi.</b></p> <p>In caso di <b>recidiva</b>, per <b>almeno 2 volte in un periodo di 3 anni</b>, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della <b>revoca della patente.</b></p> <p>L'utilizzo di un veicolo destinato a NCC in violazione di quanto previsto dagli art 3 e 11 (<i>Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente tra cui fogli di servizio elettronico</i>) della L. n. 21/1992, è soggetto alle seguenti sanzioni:</p> <p>a) <b>1° violazione</b>, si applicano al titolare dell'autorizzazione:</p> <p>- la sanzione <b>pecuniaria da 178 € a 672 €</b>,</p>



- la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della carta di circolazione** per un periodo di **1 mese**;

b) **2° violazione commessa nell'arco di 5 anni** relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione:

- la sanzione amministrativa **pecuniaria da 264 € a 1.010€**,

- la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della carta di circolazione** per un periodo **da 1 a 2 mesi**;

c) **3° violazione commessa nell'arco di 5 anni** relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione:

- la sanzione amministrativa **pecuniaria da 356 € a 1.344 €**,

- la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della carta di circolazione** per un periodo **da 2 a 4 mesi**;

d) **dalla 4° violazione in avanti commesse nell'arco di 5 anni** relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione:

- la sanzione amministrativa **pecuniaria da 528 € a 2.020 €**,

- la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della carta di circolazione** per un periodo **da 4 a 8 mesi**.

Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'utilizzo di un veicolo destinato a NCC in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa **pecuniaria da 86 € a 338 €**.



- (Comma 2, art 86 codice della strada non impattato dalle modifiche introdotte dal DDL concorrenza )

Svolgimento servizio taxi senza licenza (co. 3 art. 86 cds): sanzione amministrativa **pecuniaria da € 1.812 a € 7.249**; confisca del veicolo e sospensione della patente di guida da 4 a 12 mesi. Quando lo stesso soggetto è incorso, in **un periodo di 3 anni**, in tale violazione per **almeno 2 volte**, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della **revoca della patente**. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.

- Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto dagli art 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della L. n. 21/1992, è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) **1° violazione**, si applicano al titolare della licenza:

SANZIONI  
SOLO  
TAXI

- la sanzione **pecuniaria da 178 € a 672 €**,

- la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della carta di circolazione** per un periodo di **1 mese**;

b) **2° violazione commessa nell'arco di 5 anni** relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare della licenza:

- la sanzione amministrativa **pecuniaria da 264 € a 1.010€**,

- la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della carta di circolazione** per un periodo **da 1 a 2 mesi**;

c) **3° violazione commessa nell'arco di 5 anni** relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare della licenza:

- la sanzione amministrativa **pecuniaria da 356 € a 1.344 €**,



- la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della carta di circolazione** per un periodo **da 2 a 4 mesi**;

d) **dalla 4° violazione commessa nell'arco di 5 anni**, si applicano al titolare della licenza:

- la sanzione amministrativa **pecuniaria da 884 € a 2.020 €**,

- la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della carta di circolazione** per un periodo **da 4 a 8 mesi**.

- Al di fuori delle ipotesi di sopra, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa **pecuniaria da 86 € a 338€**.

L'occasione ci è gradita per Augurare a tutti Voi Buon Anno e Buon lavoro.

Cordiali Saluti

Il Referente sindacale CNA FITA Bologna

Massimo Fontanarosa